Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 28 aprile 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 56, relativo al biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppresso.

Gli articoli da 61 a 70 compreso del Titolo IX: Facoltà di Ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 61. — Presso la Facoltà di Ingegneria il quinquennio di studi dà adito alle seguenti lauree:

a) Laurea in Ingegneria civile sezione edile, idraulica, trasporti;

b) Laurea in Ingegneria mineraria. Titolo di ammissione ai corsi di laurea d'Ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Il quinquennio di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed un triennio di applicazione. Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere la iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica. Per passare al triennio lo studente dovrà aver superato gli esami del biennio propedeutico indicati negli articoli 63 e 64 con eccezione, per il corso di ingegneria mineraria, dell'esame di Mineralogia.

Potranno peraltro essere ammessi al triennio, con giudizio motivato della Facoltà, anche coloro che siano in difetto dell'esame del corso di Disegno II.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve dichiarare quale sia il corso di laurea che intende seguire.

Art. 62. — Gli insegnamenti del quinquennio sono distinti in tre gruppi:

A) obbligatori comuni sul piano nazionale;
B) obbligatori sul piano della Facoltà:
C) gruppi di materie a scelta dello studente.

Art. 63. — Il corso di laurea in Ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

I anno:
1) Analisi matematica I (gruppo *A*)
2) Chimica (gruppo *A*)
3) Disegno I (gruppo *A*)
4) Fisica I (gruppo *A*)
5) Geometria (gruppo *A*)

II anno:
6) Analisi matematica II (gruppo *A*)
7) Disegno II (gruppo *A*)
8) Fisica II (gruppo *A*)
9) Meccanica razionale (gruppo *A*)
10) Mineralogia (gruppo *B*)

Triennio di applicazione:
11) Arte mineraria (gruppo *A*)
12) Chimica applicata (gruppo *A*)
13) Elettrotecnica (gruppo *A*)
14) Fisica tecnica (gruppo *A*)
15) Geologia (gruppo *A*)
16) Giacimenti minerari (gruppo *A*)
17) Macchine (gruppo *A*)
18) Meccanica applicata alle macchine (gruppo *A*)
19) Scienze delle costruzioni (gruppo *A*)
20) Topografia (gruppo *A*)
21) Elementi di Arte mineraria (semestrale) (gruppo *B*)
22) Geofisica mineraria (gruppo *B*)
23) Idraulica (gruppo *B*)
24) Petrografia (gruppo *B*)
25) Preparazione dei minerali (gruppo *B*)
26) Tecnica delle costruzioni (gruppo *B*)

Orientamento A:
27) Complementi di Matematica (semestrale) (gruppo *C*)

28) Estimo, Economia e Legislazione mineraria (gruppo *C*)
29) Impianti minerari (gruppo *C*)
30) Metallurgia (gruppo *C*)
31) Tecnica dei sondaggi (semestrale) (gruppo *C*)
32) Tecnologie generali (gruppo *C*)
33) Tecnologie speciali minerari (gruppo *C*)

Orientamento B:

27) Complementi di matematica (semestrale) (gruppo *C*)
28) Coltivazioni dei giacimenti di idrocarburi (gruppo *C*)
29) Estimo, Economia e Legislazione mineraria (gruppo *C*)
30) Geologia degli idrocarburi (gruppo *C*)
31) Tecnica dei sondaggi (semestrale) (gruppo *C*)
32) Tecnologie generali (gruppo *C*)
33) Geologia applicata (gruppo *C*)

Orientamento C:

27) Complementi di matematica (semestrale) (gruppo *C*)
28) Estimo, Economia e Legislazione mineraria (gruppo *C*)
29) Geologia applicata (gruppo *C*)
30) Prospezione geo-mineraria (gruppo *C*)
31) Geochimica (gruppo *C*)
32) Paleontologia (gruppo *C*)
33) Tecnica dei sondaggi (semestrale) (gruppo *C*)

Il Consiglio di facoltà stabilirà anno per anno, comunicandolo nel manifesto degli studi, quali degli insegnamenti del gruppo *C* per i diversi orientamenti costituiranno, insieme agli insegnamenti dei gruppi *A* e *B*, l'ordine degli studi, col rispetto del limite voluto dalla legge per il numero globale di insegnamenti annuali od equivalenti, che non potranno nel complesso superare il numero di 30.

Negli anni accademici 1960-61 e 1961-62 il corso di Complementi di matematica sarà annuale.

Art. 64. — Il corso di laurea in Ingegneria civile è distinto nelle tre sezioni edile, idraulica e trasporti; esso comprende i seguenti insegnamenti:

I anno:

1) Analisi matematica I (gruppo *A*)
2) Chimica (gruppo *A*)
3) Disegno I (gruppo *A*)
4) Fisica I (gruppo *A*)
5) Geometria (gruppo *A*)

II anno:

6) Analisi matematica II (gruppo *A*)
7) Disegno II (gruppo *A*)
8) Fisica II (gruppo *A*)
9) Meccanica razionale (gruppo *A*)
10) Applicazioni di geometria descrittiva (gruppo *B*)

Triennio di applicazione:

11) Scienze delle costruzioni I (gruppo *A*)
12) Meccanica applicata alle macchine (gruppo *A*)
13) Fisica tecnica (gruppo *A*)
14) Elettrotecnica (gruppo *A*)
15) Architettura tecnica (gruppo *A*)
16) Tecnologia dei materiali e chimica applicata (gruppo *A*)
17) Topografia (gruppo *A*)
18) Idraulica (gruppo *A*)
19) Scienza delle costruzioni II (gruppo *B*)
20) Tecnica delle costruzioni (gruppo *A*)
21) Costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti (gruppo *A*)
22) Architettura e composizione architettonica I (gruppo *A*)
23) Urbanistica I (gruppo *B*)
24) Economia e diritto (gruppo *B*)
25) Estimo e contabilità dei lavori (gruppo *B*)

Sezione edile:

Orientamento A:

Storia dell'architettura
Architettura e composizione architettonica II
Urbanistica
Ponti e grandi strutture
Architettura degli interni

Orientamento B:

Geologia applicata
Ponti e grandi strutture
Meccanica delle terre e fondazioni
Costruzioni idrauliche
Organizzazione dei cantieri

Sezione idraulica:

Geologia applicata
Costruzioni idrauliche
Impianti idraulici e speciali
Meccanica delle terre e fondazioni
Ingegneria sanitaria

Sezione trasporti:

Geologia applicata
Tecnica ed economia dei trasporti
Ponti e grandi strutture
Meccanica delle terre e fondazioni
Organizzazione dei cantieri

Gli insegnamenti del triennio di cui ai numeri 21) e 22) sono obbligatori sul piano nazionale rispettivamente per le Sezioni trasporti ed edile e sono altresì obbligatori sul piano della Facoltà per le altre Sezioni.

Art. 65. — Le precedenze per gli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria mineraria sono le seguenti:

Mineralogia prima di Petrografia;
Petrografia prima di Geologia e giacimenti minerari;
Elementi di arte mineraria prima di Arte mineraria;
Mineralogia, Petrografia e Complementi di matematica prima di Preparazione dei materiali;
Arte mineraria, Giacimenti minerari e Complementi di matematica prima d'Estimo, Economia e Legislazione mineraria;
Arte mineraria prima di Impianti minerari;
Arte mineraria e idraulica prima di coltivazioni dei giacimenti di idrocarburi;
Geologia e Giacimenti minerari prima di Geologia degli idrocarburi;
Geologia prima di Geologia applicata;
Geologia e Giacimenti minerari prima di Prospezione geomineraria;
Petrografia prima di Geochimica;
Scienza delle costruzioni prima di Tecnica delle costruzioni;
Fisica tecnica e Meccanica applicata alle macchine prima di Macchine;
Chimica applicata prima di Metallurgia.

Art. 66. — Le precedenze per gli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria civile sono le seguenti:

Fisica tecnica prima di Meccanica applicata alle macchine e Macchine;

Scienza delle costruzioni I prima di Scienza delle costruzioni II;

Scienza delle costruzioni I e Tecnologia dei materiali e Chimica applicata prima di Tecnica delle costruzioni;

Topografia e Tecnica delle costruzioni prima di Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;

Architettura tecnica e Tecnologia dei materiali e Chimica applicata prima di Architettura e Composizione architettonica I;

Architettura e Composizione architettonica I prima di Architettura e Composizione architettonica II;

Urbanistica I prima di Urbanistica II;

Scienza delle costruzioni II e Tecnica delle costruzioni prima di Ponti e grandi strutture;

Idraulica, Tecnica delle costruzioni e Geologia applicata prima di Costruzioni idrauliche;

Idraulica prima di Impianti speciali idraulici;

Tecnologie dei materiali e Chimica applicata prima di Impianti speciali idraulici;

Meccanica applicata alle macchine e Macchine ed Elettrotecnica prima di Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 67. — I corsi elencati negli articoli precedenti hanno la durata di un anno accademico, con eccezione di quelli per i quali è segnata la qualifica di semestrale.

Gli insegnamenti predetti sono di regola integrati da esercitazioni secondo quanto stabilirà di volta in volta il Consiglio di facoltà e verrà comunicato dal manifesto degli studi.

All'inizio di ogni anno accademico la Facoltà delibera l'orario delle lezioni e il numero di ore di lezione e di esercitazione per ogni insegnamento.

Art. 68. — Gli esami speciali consistono in prove orali, che possono essere integrate da prove scritte, grafiche e pratiche secondo modalità che, per ciascuna prova, vengano stabilite dal Consiglio di facoltà ai fini della ammissione agli esami predetti le firme di frequenza ottenute hanno validità di 6 anni.

Art. 69. — Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver frequentato e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti elencati negli articoli 63-64 che non potranno nel complesso superare per ciascun corso di laurea il numero di 30.

Art. 70. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria, nell'esecuzione di uno studio di carattere monografico anche teorico o di una ricerca sperimentale, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea e nell'orientamento scelto dallo studente (tesi di laurea);

b) in una prova orale comprendente la discussione sulla tesi di laurea con eventuali richiami ai vari insegnamenti della Facoltà.

Il Consiglio di facoltà potrà inoltre richiedere, con sua deliberazione, che singoli allievi, visti la loro carriera scolastica prima di essere ammessi alla prova *b*) predetta con la quale si conclude l'esame di laurea, sostengano prove speciali scritte e orali non a carattere eliminatorio.

Art. 71. — Il programma degli studi che debbono essere compiuti e degli esami che debbono essere sostenuti presso la Facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere viene, per ciascuno di essi, deliberato dal Consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Corpo della miniera o di un suo rappresentante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 60. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 290.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ad acquistare un suolo edificatorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 85 e n. 246 del 29 marzo e del 13 luglio 1960, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione del Palazzo dell'economia bresciana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è autorizzata di acquistare dal comune di Brescia un suolo edificatorio della superficie di mq. 2580, costituente parte dell'area dell'ex Ospedale civile, sita in Brescia, via Moretto, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 85 e 246 del 29 marzo e del 13 luglio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 61. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1961.

Caratteristiche delle monete d'argento da L. 500, celebrative del Primo Centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della nuova moneta d'argento da L. 500;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il Primo Centenario dell'Unità d'Italia le monete d'argento da L. 500, che la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, hanno per il contingente stabilito con il successivo art. 2 le seguenti caratteristiche artistiche:

nel diritto: al centro: l'Italia turrita, seduta su di un capitello, che tiene nella mano destra un ramoscello di ulivo e regge con la sinistra l'elmo di Scipio; all'intorno la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA » con una grande stella a cinque punte tra le due parole. In basso la scritta « VEROI »;

nel rovescio: al centro: quadriga con auriga lanciata in corsa. In alto a destra l'indicazione dell'anno « 1861 », in basso a sinistra l'indicazione dell'anno « 1961 ». Sotto al centro l'indicazione del valore « L. 500 » e sotto di essa la lettera « R ».

Il contorno della moneta reca la scritta « 1° CENTENARIO UNITÀ D'ITALIA » ed in appresso le due date « 1861-1961 » precedute e seguite da una stelletta a cinque punte.

Restano ferme per dette monete le caratteristiche tecniche stabilite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, per le monete d'argento da L. 500 di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito in lire 20.000.000.000. Detto contingente si aggiunge a quello determinato con l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958 che è aumentato di ulteriori lire 10.000.000.000 per le monete da fabbricare dalla Zecca con le caratteristiche tecniche ed artistiche previste dallo stesso decreto.

Art. 3.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni artistiche e tecniche indicate all'art. 1 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1961
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 308. — CARUSO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(2521)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1961.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato di attuazione per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori;

Vista la nota n. 2556/Co del 1° dicembre 1960, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori propone la nomina del sig. Alfredo Messere a membro supplente del Comitato di attuazione predetto in rappresentanza dei lavoratori, categoria impiegati, in sostituzione del prof. Silvio Costantini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Alfredo Messere è nominato membro supplente del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori in rappresentanza dei lavoratori categoria impiegati ed in sostituzione del prof. Silvio Costantini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Autorizzazione alla « Società Italiana Cauzioni » (S.I.C.), con sede in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo del ramo credito alle categorie del credito commerciale, ipotecario ed agrario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Società Italiana Cauzioni » (S.I.C.), con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami « cauzioni » e « credito per le vendite rateali », intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo del ramo credito alle categorie del credito commerciale, ipotecario ed agrario;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Italiana Cauzioni » (S.I.C.), con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio assicurativo del ramo credito alle categorie del credito commerciale, ipotecario ed agrario.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « Lloyd Internazionale », con sede in Palermo, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami « cauzioni », e credito per le categorie: crediti commerciali, vendite rateali, crediti ipotecari ed agrari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni « Lloyd Internazionale », con sede in Palermo, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, bestiame, incendio, grandine, furti, trasporti, films, cristalli, guasti alle macchine ed infortuni, intesa ad ottenere l'estensione dell'esercizio assicurativo ai rami « cauzioni » e credito per le categorie: crediti commerciali, vendite rateali, crediti ipotecari ed agrari;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « Lloyd Internazionale », con sede in Palermo, è autorizzata ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami « cauzioni », e credito per le categorie: crediti commerciali, vendite rateali, crediti ipotecari ed agrari.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2474)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1961.

Conferma in carica del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1961-1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1961.

Retribuzioni medie mensili convenzionali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi sa-

lari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6) - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili convenzionali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1961.

Roma, addì 11 aprile 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

Tabella di retribuzioni medie mensili convenzionali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI							
	ALBERGHI DI LUSSO		ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA		ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA		ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA, PENSIONI DI ALTRE CATEGORIE E LOCANDE	
	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi
	Città di Como e di Cernobbio		Città di Como					
1ª categoria	89.700	78.000	68.900	57.200	67.600	55.900	—	—
2ª categoria	71.500	65.000	50.700	44.200	49.400	42.900	45.500	40.300
3ª categoria	49.400	48.100	45.500	42.900	42.900	41.600	41.600	39.000
non qualificato di età inferiore ai 18 anni ed apprendisti	24.700	23.400	23.400	20.800	20.800	20.800	20.800	19.500
	Altri Comuni della provincia di Como							
1ª categoria	66.300	55.900	62.400	50.700	61.100	49.400	—	—
2ª categoria	48.100	41.600	45.500	40.300	44.200	39.000	40.300	36.400
3ª categoria	42.900	40.300	41.600	39.000	39.000	37.700	37.700	33.800
non qualificato di età inferiore ai 18 anni ed apprendisti	20.800	19.500	20.800	19.500	19.500	18.200	18.200	16.900

NOTE:

1) Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

2) La presente tabella va applicata a tutto il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande compreso quello addetto alla mensa.

3) La presente tabella s'intende comprensiva dei seguenti elementi retributivi: stipendi, vitto ed alloggio, percentuali di servizio, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali con esclusione del compenso per lavoro straordinario che dovrà essere conteggiato a parte.

4) La presente tabella si applica anche al personale assente per ferie.

Visto: p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
PEZZINI

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1961.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso (Palermo), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, col quale la Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso (Palermo) veniva sciolta e posta in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1953, col quale l'avv. Francesco Romano è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge numero 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Arturo Morreale, nato ad Agrigento il 23 aprile 1898, è nominato liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso (Palermo), ai sensi dello art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avvocato Francesco Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2472)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1961.

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 18 luglio 1937, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo);

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1957, col quale l'avv. Francesco Romano è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge numero 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Arturo Morreale, nato ad Agrigento il 23 aprile 1898, è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Francesco Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2471)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1961.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 14 maggio 1944, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo);

Considerato che la procedura di liquidazione non si svolge con la dovuta speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei liquidatori di nomina assembleare ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Arturo Morreale, nato ad Agrigento il 23 aprile 1898, è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2468)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1961.

Istituzione in Pescara di un corso preparatorio al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica per le provincie di Pescara, Chieti e Teramo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, che istituisce corsi di formazione preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1841, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica e il relativo programma;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1961 che determina l'ordinamento e le sedi dei corsi anzidetti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 marzo 1961 è modificato nel senso che è istituito, con sede a Pescara, un corso preparatorio al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica per le provincie di Pescara, Chieti e Teramo.

Roma, addì 15 aprile 1961

Il Ministro: Bosco

(2467)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1961.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Piave.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 4021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale fu delimitato, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Piave come è indicato alla corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che, giusta la cennata corografia risulta incluso entro l'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Piave il comune di Arcade (Treviso), in quanto comprendente i territori delle frazioni di Giavera del Montello, Cusignana e SS. Angeli del Montello;

Che, con legge 28 gennaio 1960, n. 17, la frazione di Giavera del Montello è stata costituita in Comune autonomo e sono stati ad essa aggregati i territori delle frazioni di Cusignana e Sant'Angelo del Montello;

Che, pertanto, il nuovo comune di Giavera del Montello risulta compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Piave per cui il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7021, deve essere modificato, dando atto che il comune di Giavera del Montello è compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Piave, in luogo del comune di Arcade;

Vista la nota 14 dicembre 1960, n. 4457, dell'Ufficio idrografico presso il Magistrato alle acque;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 17 febbraio 1961, n. 346;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Decreta:

Rimane precisato che, a modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7021, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, il comune di Arcade è escluso dallo elenco dei Comuni compresi entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Piave, mentre è incluso nel perimetro del detto bacino imbrifero montano del Piave, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il comune di Giavera del Montello (Treviso).

Roma, addì 20 aprile 1961

Il Ministro: Zaccagnini

(2466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Approvazione del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1961, è stato approvato il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

(2520)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Giorgio Bormioli, nato a Strà (Venezia) il 19 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Padova il 23 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(2480)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1961, registro n. 3, foglio n. 166, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Fedro Francardi, già dipendente di ruolo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, avverso le deliberazioni n. 551 e n. 552 del 9 agosto 1957, con le quali il predetto Ente riduceva l'importo della liquidazione del trattamento di quiescenza accordatogli in precedenza, a seguito di licenziamento per esodo volontario.

(2475)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1961, n. 6249/4153, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1961, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 26, è stato determinato in L. 292.471 (lire duecentonovantaduemilaquattrocentosettantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 19 febbraio 1957, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 dell'8 maggio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Tuscania (Viterbo) in forza del decreto presidenziale 27 maggio 1952, n. 831 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta FRIGO Libera di Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 290.000 (lire duecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1961, n. 6250/4154, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1961, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 27, è stato determinato in L. 1.741.712 (lire unmilionesettecentoquarantunomilasettecentododici) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 19 febbraio 1957, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 dell'8 maggio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Tuscania (Viterbo) in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1414 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 15 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta FRIGO Vittoria di Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.740.000 (lire unmilionesettecentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 27 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,65	620,60	620,58	620,64	620,62	620,60	620,63	620,65	620,60	620,62
$ Can.	627,66	627,85	627,25	628 —	628,05	628 —	627,80	627,90	628 —	628,10
Fr. Sv.	143,50	143,35	143,35	143,38	143,45	143,40	143,35	143,40	143,38	143,35
Kr. D.	89,85	89,70	89,75	89,7475	89,80	89,75	89,75	89,75	89,76	89,75
Kr. N.	86,80	86,72	86,75	86,77	86,80	86,75	86,75	86,80	86,78	86,75
Kr. Sv.	120,15	120,20	120,20	120,24	120,10	120,20	120,24	120,20	120,22	120,20
Fol.	172,72	172,74	172,78	172,76	172,70	172,75	172,77	172,75	172,76	172,75
Fr. B.	12,43	12,38	12,3825	12,37875	12,375	12,35	12,38375	12,40	12,38	12,385
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,57	126,63	126,64	126,65	126,10	126,65	126,60	126,63	126,63
Lst.	1736,57	1736,25	1735,70	1736,25	1736,25	1735,80	1736,25	1735,90	1735,87	1736 —
Dm. occ.	156,35	156,35	156,34	156,34	156,35	156,35	156,34	156,35	156,33	156,33
Scell. Austr.	23,83	23,80	23,81	23,805	23,80	23,80	23,8075	23,80	23,80	23,805
Escudo Port.	21,72	21,65	21,66	21,63	21,75	21,65	21,64	21,67	21,66	21,66

Media dei titoli del 27 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,60
Id. 3,50 % 1902	79,35
Id. 5 % 1935	108,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % 1936	101,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1961

1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	627,90
1 Franco svizzero	143,365
1 Corona danese	89,749
1 Corona norvegese	86,76
1 Corona svedese	120,24
1 Fiorino olandese	172,767
1 Franco belga	12,381
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1736,25
1 Marco germanico	156,34
1 Scellino austriaco	23,806
1 Escudo Port.	21,635

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	212145 (nuda proprietà)	Ghisolfi Rosa fu Domenico, vedova di Beltrami Pietro, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di Pagge Cristina fu Giovanni, vedova di Ghisolfi Domenico, dom. a Venasca (Cuneo)	308 —
Id.	270718	Roccella Eugenio di Vincenzo, dom. a Riesi (Caltanissetta), ipotecato per cauzione	511 —
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	2891	Basaglia Enrico-Luigi, Valentino ed Augusto fu Vittorio, eredi indivisi di Basaglia Vittorio fu Luigi, dom. in Venezia, ipotecato per cauzione	325 —
Rendita 5 % (1935)	182734 (nuda proprietà)	Berardelli Enrico, Alberto e Roberta fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Cortelli Antonia di Enrico, vedova Berardelli, dom. a Norcia (Perugia), con usufrutto a favore di Cortelli Antonia, ecc.	590 —
Id.	198162 (nuda proprietà)	Come sopra	500 —
Redimibile 3,50 % (1934)	288083 (nuda proprietà)	Masciantonio Florindo, Santina e Maria fu Nicola, minori, eredi indivisi, con usufrutto a D'Orsanco Antonietta fu Pietrantonio, vedova di Masciantonio Nicola, ecc.	540 —
Rendita 5 % (1935)	173491	Cicala Rosa di Giuseppe, moglie di Russo Agostino, dom. a S. Marco Evangelista, frazione di Caserta (Napoli), con vincolo dotale	1.865 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 17 gennaio 1961

Il direttore generale: GRECO

(486)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 giugno 1935, n. 1056/R/Gab., con cui al sig. Alfreider Pietro, nato a Badia il 18 giugno 1883 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Alfarei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 gennaio 1961 dal predetto in atto residente a San Lorenzo di Sebato;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca suaccenato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 giugno 1935, numero 1056/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Alfarei Pietro, nato a Badia il 18 giugno 1883 e della di lui moglie Mair Anna, nata a Predoi il 15 luglio 1889 viene ripristinato nella forma tedesca di Alfreider.

Il sindaco del comune di San Lorenzo di Sebato provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 aprile 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(2450)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I posti messi a concorso sono ripartiti fra le specializzazioni sottoindicate e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.
Per l'ammissione alle singole specializzazioni si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati:
Chimica agraria: 1 posto, laurea in scienze agrarie o in chimica;
Patologia vegetale: 1 posto, laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
1) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle Università;
b) aver prestato effettivo servizio, per almeno tre anni, in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università;
c) aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante;
2) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art. 1 per la specializzazione prescelta;
3) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;
4) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
5) aver sempre tenuto buona condotta;
6) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;
7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
8) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
9) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.
E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.
I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;
3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;
4) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;
5) i servizi, riconosciuti con decreto rettoriale, o la frequenza, stabiliti come condizione di ammissione al concorso dal n. 1) del precedente art. 2, precisando i relativi termini di durata e la relativa qualifica.
6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) le eventuali condanne penali riportate;
10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.
Coloro i quali siano stati impiegati presso pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare i servizi prestati e le cause di risoluzione del rapporto di impiego.
La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio o del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:
a) di due anni: per i coniugati e di un anno in più per figlio vivente;
b) di cinque anni: per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);
c) a 39 anni: per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);
d) a 40 anni: per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
e) a 45 anni: per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè per i candidati mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e per gli invalidi per servizio.
Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.
La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.
Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed ai commi terzo e quarto sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio) di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che abbiano superato le prove dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra; oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità di cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi; apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: un'attestazione, in carta bollata da lire 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuto la lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200, autenticata da notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

2. Certificato in carta bollata da L. 100, a firma, secondo il caso, del rettore dell'Università, del direttore della Stazione agraria o del direttore dell'Osservatorio, attestante la qualifica e i termini di durata dei servizi prestati o della frequenza di cui all'art. 2, n. 1) del presente decreto.

3. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, se-

condo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Per gli assistenti universitari che siano cessati dal servizio, il certificato di cui al n. 2) del presente articolo dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

4. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

7. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

8. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto il certificato di cui al n. 2) del presente articolo, una copia integrativa dello stato matricolare relativa all'impiego civile in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 2, n. 1) saranno assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un anno e conseguiranno la nomina nel ruolo in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere favorevole della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ed in tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori che abbiano conseguito la nomina e non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1951

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1951
Registro n. 9, foglio n. 224. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

SPECIALIZZAZIONE IN CHIMICA AGRARIA:

Prove scritte:

1) fisica e chimica del terreno agrario;
2) fisiologia e chimica vegetale;
3) tecnologia dei prodotti enologici ed oleicoli.

Prova pratica:

Determinazione analitica di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

Prova orale:

Elementi di agronomia generale. Pedologia generale. Fisica e chimica del terreno agrario. Funzione nutritiva del terreno e concimi naturali e artificiali. Biochimica vegetale. Industria enologica e olearia. Metodologia sperimentale.

SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA VEGETALE:

Prove scritte:

1) patologia vegetale generale;
2) patologia vegetale speciale;
3) antiparassitari e metodi di lotta.

Prova pratica:

Riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate. Prova di tecnica microscopica applicata alla patologia vegetale.

Prova orale:

Nozioni fondamentali di anatomia e patologia delle piante superiori. Morfologia, biologia e sistematica dei batteri e dei funghi. Malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate. Elementi di chimica degli anticrittogamici. Metodologia sperimentale.

(2464)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 33, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Sacripanti Mario, ispettore capo.
Membri:
Fontana rag. Luigi, ispettore di 1ª classe;
Giovannelli Secondo, capo stazione superiore a.r.
Segretario:
Marinelli Manlio, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Desiati dott. Giovanni, ispettore capo.
Membri:
Inguscio dott. Italo, revisore capo;
Tari rag. Giorgio, segretario capo.
Segretario:
Fiorentino Nicola, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Manfrini dott. Marcello, ispettore principale.
Membri:
Tamagnini Ferdinando, revisore capo;
Gallingani Elio, ispettore principale a.r.
Segretario:
Fornasaro Vittorio, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Gesue ing. Alfonso, ispettore principale.
Membri:
Camedda geom. Ennio, segretario capo;
Murtas rag. Luigi, cassiere di 1ª classe, a.p. - a.r.;
Segretario:
Zucca Marco, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Adami Giovanni, ispettore principale.
Membri:
Giannotti Gino, revisore sup.;
Stagi Eugenio, ispettore di 1ª classe a.r.
Segretario:
Massai Emilio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Zaino geom. Stefano, ispettore principale.
Membri:
Lequio Ugo, revisore sup.;
Marchi Mario, capo stazione superiore a.r.
Segretario:
Caffarenghi Ermanno, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Giuliani Giuseppe, ispettore principale.
Membri:
Anfossi Agostino, segretario sup.;
Vitali Pietro, capo stazione superiore a.r.
Segretario:
Guareschi Silvio, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Iacurto dott. Americo, ispettore capo.
Membri:
Monaco dott. Umberto, ispettore di 1ª classe;
Russo Alberto, ispettore principale a.r.
Segretario:
Corsale dott. Gennaro, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Cricchio dott. Vittorio, ispettore capo.
Membri:
Marra dott. Settimo, revisore capo;
Massei Giuseppe, capo stazione superiore a.r.
Segretario:
Giambanco dott. Giuseppe segretario principale.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Marchese Giovanni, ispettore principale.
Membri:
Cilea Antonino, segretario sup. di 1ª classe;
Latella Alberto, capo stazione principale a.r.
Segretario:
Morabito Pietro, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Falchi Agostino, ispettore principale.
Membri:
Marinelli Fulvio, segretario sup.;
Rolfi Alfredo, capo stazione superiore a.r.
Segretario:
Paganini Giorgio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Raccone geom. Giovanni, ispettore principale.
Membri:
Carlotti Pier Paolo, segretario capo;
Correggia Secondo, segretario superiore a.r.
Segretario:
Fasano Luigi, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Di Noto ing. Giovanni, ispettore capo.
Membri:
D'Errico Tranquillo, segretario sup.;
Perozzi Giuseppe, ispettore di 1ª classe a.r.
Segretario:
De Leonardis Luigi, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Robutti ing. Piergiuseppe, ispettore principale.
Membri:
Venier Orseolo, segretario capo;
Dal Maschio Ettore, capo stazione principale a.r.
Segretario:
Noto Francesco, coauditore principale.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Tacconi Guglielmo, ispettore principale.

Membri:
Bellantoni Michele, segretario capo;
Ferrari Carlo, capo stazione superiore a.r.

Membro aggregato per la lingua tedesca:
Infantino dott. Alfonso, interprete principale.

Segretario:
Bertelli Gabriele, coadiutore principale.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2485)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1960, con il quale è stato indetto il concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 88;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con il decreto ministeriale 15 febbraio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:
Bertolino prof. Alberto, ordinario di economia politica nell'Università di Firenze;
Galateria prof. Luigi, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Parma;
Menghini dott. Amerigo, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dell'Esercito;
Ferrara dott. Giuseppe, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dell'Esercito.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere di 1ª classe Taurisano dott. Aniello.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione e al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Registro n. 54, *foglio n.* 347. — CESARI

(2484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Merano (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di data 25 marzo 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Merano (Bolzano);

Visto il verbale in data 24 marzo 1961 della speciale Commissione incaricata di accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte dei candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso, dal quale risulta che tutti i candidati hanno superato le prescritte prove;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Merano (Bolzano), nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo . . . . punti 82,96 su 132
2. Cardinali dott. Vincenzo . . . » 73,77 »
3. Rodighiero dott. Rocco . . . » 73,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2483)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria), indetto con decreto ministeriale 1º agosto 1960, avranno luogo in Reggio Calabria, presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze dei derivati dagli agrumi, corso Vittorio Emanuele, via Tommasini, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 23 maggio 1961, alle ore 8,30;
seconda prova scritta: il 24 maggio 1961, alle ore 8,30;
terza prova scritta: il 25 maggio 1961, alle ore 8,30;
prova pratica: il 26 maggio 1961, alle ore 8,30.

(2494)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.